# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA -

## 9<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Industria, Commercio interno ed estero, Turismo)

## MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 1971

(56° seduta, in sede deliberante)

## Presidenza del Presidente BANFI

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE

#### Seguito della discussione e rinvio:

« Nuove norme in materia di ricerca e coltivazione delle cave e delle torbiere » (1582) (D'iniziativa dei deputati Fracanzani ed altri; Storchi ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati):

Presidente Pag. 687, 688, 689 e passim
Biagioni, sottosegretario di Stato per l'in-
dustria, il commercio e l'artigianato 693, 694
695 e passim
Colleoni 698
Fusi 693, 694, 697 e passim
GATTO Simone 688, 690, 691 e passim
MINNOCCI, relatore alla Commissione .688, 689
690 e passim
Noè
Pegoraro
PICARDO
Trabucchi 688, 691, 693 e passim
Veronesi 688, 694, 697

La seduta ha inizio alle ore 11,15.

Sono presenti i senatori: Adamoli, Alessandrini, Banfi, Berlanda, Bertone, Brugger, Catellani, Colleoni, De Dominicis, Farabegoli, Filippa, Fusi, Gatto Simone, Mammucari,

Minnocci, Noè, Piva, Scipioni, Trabucchi, Veronesi e Zannini.

A norma dell'articolo 31, primo comma, del Regolamento, è presente il senatore Pennacchio.

A norma dell'articolo 31, secondo comma, del Regolamento, i senatori Latanza e Sotgiu sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Picardo e Pegoraro.

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Biagioni e per il lavoro e la previdenza sociale De Marzi.

S C I P I O N I, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge:

« Nuove norme in materia di ricerca e coltivazione delle cave e delle torbiere » (1582), d'iniziativa dei deputati Fracanzani ed altri; Storchi ed altri (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Fracanzani, Giraudi, Romanato, Storchi, Miroglio, Gior-

56<sup>a</sup> SEDUTA (28 luglio 1971)

dano, Girardin, Bodratc; Storchi, Girardin, Gui, Miotti Carli Amalia e Fracanzani: « Nuove norme in materia di ricerca e coltivazione delle cave e delle torbiere ».

Faccio presente alla Commissione che il senatore Latanza, impegnato in questo momento nei lavori dell'Assemblea, chiede se è possibile rinviare brevemente il disegno di legge in titolo desiderando essere presente alla sua discussione.

Aggiungo che, personalmente, ho già prospettato all'onorevole collega la difficoltà di un simile rinvio in considerazione dei molteplici impegni di lavoro che abbiamo; comunque, spetta alla Commissione prendere una decisione in proposito.

V E R O N E S I . Colgo l'occasione della richiesta del senatore Latanza per ripetere quanto ho già detto altre volte: qualora, essendo aperta l'Aula, venisse sollevata una eccezione di incostituzionalità relativamente ai provvedimenti approvati in Commissione in sede deliberante, credo che tale eccezione avrebbe buone probabilità di essere accolta.

Mi pare dunque che, dato l'interesse che il senatore Latanza ha alla discussione del presente disegno di legge, dovremmo considerare benevolmente la sua richiesta poichè, onorevoli colleghi, è chiaro che è impossibile presenziare contemporaneamente ai lavori dell'Assemblea e della Commissione.

GATTO. Questa sua considerazione, senatore Veronesi, sarebbe certamente valida se in Aula si stesse procedendo a qualche votazione, ma in questo momento, si sta svolgendo una discussione di ordine generale.

V E R O N E S I . È anche vero, però, che in qualsiasi momento, in sede di Assemblea, può sorgere qualche nuovo fatto!

PICARDO. A nome del collega senatore Latanza rinnovo alla Commissione l'invito a voler differire brevemente la discussione del provvedimento onde potergli consentire di essere presente.

So che, in questo momento, il senatore Latanza ha preso la parola in Assemblea e, pertanto, un breve rinvio, ripeto, gli permetterebbe di venire a completare la sua azione in Commissione.

TRABUCCHI. Se non vado errato, signor Presidente, il senatore Latanza è sì interessato alla discussione del disegno di legge n. 1582 ma, soprattutto, a quella del provvedimento al secondo punto del nostro ordine del giorno relativo alle norme per la tutela delle bellezze naturali e ambientali e per le attività estrattive nel territorio dei Colli Euganei.

Pertanto, penso che potremmo iniziare la discussione del primo disegno di legge e, nel frattempo, il senatore Latanza terminerà il proprio intervento in Assemblea e potrà essere presente in Commissione.

PRESIDENTE. Mi pare che il suggerimento del senatore Trabucchi sia accettabile.

M I N N O C C I , relatore alla Commissione. Se mi permette, signor Presidente, vorrei fare alla Commissione una proposta sulla quale sarà bene indire poi una formale votazione: chiedo di interrompere l'esame del disegno di legge in titolo, iniziato nella seduta del 21 luglio, e di invertire l'ordine del giorno per passare alla discussione del disegno di legge n. 1739, riguardante le attività estrattive nel territorio dei Colli Euganei, che figura al secondo punto dell'ordine del giorno odierno dei lavori della Commissione.

Qualora questa mia proposta venisse accolta, e se la Commissione approvasse il disegno di legge n. 1739, quando passeremo alla discussione del provvedimento n. 1582 io proporrò, all'ultimo articolo del testo predisposto dalla Sottocommissione, un emendamento aggiuntivo con il quale si preveda l'abrogazione di ogni altra disposizione legislativa successiva attinente alla materia delle cave e delle torbiere.

In realtà, poichè le norme più importanti del provvedimento n. 1739 dovranno essere applicate entro il termine perentorio di tre

56<sup>a</sup> SEDUTA (28 luglio 1971)

mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento stesso e poichè è da presumersi che, nel frattempo, tanto il Senato che la Camera avranno completato l'esame del disego di legge n. 1582 accadrà che il primo provvedimento non verrà mai praticamente applicato perchè subentreranno le nuove norme in materia di ricerca e coltivazione delle cave e delle torbiere.

Pertanto, solo nel malaugurato caso che per responsabilità nostra o dell'altro ramo del Parlamento l'*iter* del disegno di legge n. 1582 dovesse essere notevolmente ritardato entrerà in vigore il provvedimento n. 1739.

Qualı saranno le conseguenze dell'applicazione di queste norme? Le preoccupazioni maggiori sono state sollevate a proposito dell'occupazione operaia nella zona dei Colli Euganei e, personalmente, devo aggiungere...

PRESIDENTE. Non vorrei, senatore Minnocci, che entrasse nel merito dell'esame del disegno di legge n. 1739; si limiti ad esporre la sua proposta procedurale.

M I N N O C C I , relatore alla Commissione. Devo però giustificare questa mia proposta; non vorrei infatti che gli onorevoli colleghi la rigettassero perchè non si sono resi conto della portata esatta del mio suggerimento.

Il problema del livello dell'occupazione operaia, signor Presidente, è quello che preoccupa maggiormente.

In base ai dati forniti ufficialmente dall'Ufficio provinciale del lavoro di Padova le conseguenze dell'applicazione del provvedimento n. 1739 riguarderebbero circa duecento unità lavorative e devo aggiungere che, tanto in sede locale quanto da parte del Governo, sono state preannunciate misure atte a consentire l'agevole riassorbimento di questi operai che potrebbero restare disoccupati.

Se invece fossero esatti i dati forniti proprio in questi giorni dagli industriali, dalle organizzazioni sindacali e, in modo particolare, dal comune di Monselice, le norme di cui trattasi riguarderebbero un numero talmente notevole di unità lavorative che, in ogni caso, sarebbe opportuno approvarle, se non vogliamo che i Colli Euganei vengano definitivamente distrutti. In base a questi dati, infatti, risulta che in questa zona lavorano moltissime persone, che stanno estraendo materiale senza seguire alcuna regola cautelativa rispetto alla situazione ecologica.

In considerazione di quanto esposto, signor Presidente, mi pare di aver fatto una proposta ragionevole, che tiene conto delle vivissime preoccupazioni manifestate in vari ambienti, e nella nostra Commissione in particolare, in ordine al problema delle attività estrattive nel territorio dei Colli Euganei.

Non è stato un caso se la Commissione che si occupa delle questioni ecologiche ha mandato qui, con una procedura inusitata, un suo componente per farci presente — direttamente e personalmente — l'urgenza di provvedere; non è stato neppure un caso che la nostra Commissione abbia all'unanimità deliberato di richiedere alla Presidenza del Senato la possibilità di esaminare il disegno di legge n. 1739 in sede deliberante e che tale richiesta sia stata soddisfatta.

Giunti a questo punto, però, ritengo che dobbiamo passare dalle dissertazioni di carattere verbale alla concretezza dell'operato e, pertanto, è necessario che ognuno di noi si assuma piena responsabilità in ordine a quanto si sta verificando nella zona dei Colli Euganei.

Per tale ragione torno a richiedere che, su questa mia proposta, venga esperita formale votazione in modo che, lo ripeto, ognuno di noi — attraverso il voto — si assuma chiaramente le proprie responsabilità.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Minnocci la cortesia di soprassedere, per il momento, alla sua richiesta.

Mi sembra innanzitutto doveroso, infatti, discutere del disegno di legge n. 1739 in presenza del senatore Latanza attualmente impegnato in Aula. Pur concordando con la tesi sostenuta in proposito dal senatore Gatto, mi pare tuttavia che non possiamo disattendere la richiesta di un nostro collega.

Una cortesia in tal senso nei confronti del collega mi pare la si debba; in modo speciale la debbo io che, come è noto, non nutro

56<sup>a</sup> SEDUTA (28 luglio 1971)

particolari propensioni per la parte politica da cui proviene la richiesta in questione.

Invito pertanto il senatore Minnocci a soprassedere per il momento alla sua proposta di interrompere l'esame del disegno di legge n. 1582 per passare alla discussione del disegno di legge n. 1739, assicurandolo nel contempo che tale sua proposta potrà essere presa in considerazione quando si giungerà all'esame dell'ultimo comma del testo proposto dalla Sottocommissione per il disegno di legge in titolo. A quel punto peraltro io stesso dovrei riferire alla Commissione a proposito di una lunga riunione che si è svolta ieri, alla quale hanno partecipato la Presidenza della Commissione ed una notevole rappresentanza delle forze politiche ed economiche della provincia di Padova e nel corso della quale si sono delineate determinate soluzioni.

M I N N O C C I , relatore alla Commissione. Aderisco senz'altro all'invito rivoltomi dall'onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, riprendiamo allora l'esame e la votazione degli articoli del disegno di legge n. 1582 (sospesi nella seduta del 21 luglio scorso, dopo l'approvazione dell'articolo 1), di cui do lettura nel testo predisposto dalla Sottocommissione:

### Art. 2.

Fino a quando le Regioni non provvederanno ad esercitare le potestà normative in materia, l'esercizio dell'attività di coltivazione di cava o torbiera è soggetta ad autorizzazione da rilasciarsi dal Presidente della Giunta regionale, sentiti gli Uffici e le Amministrazioni indicate nel precedente articolo 1, l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, nonchè l'Ispettorato regionale delle foreste, i quali debbono esprimere il loro parere entro trenta giorni dalla richiesta. La mancata emanazione del parere entro tale termine equivale ad assenso.

Per le coltivazioni in atto da meno di due anni alla data di pubblicazione della presente legge, l'esercente è tenuto entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, a presentare istanza al Presidente della Giunta regionale, per ottenere l'autorizzazione a proseguire l'attività.

In entrambi i casi l'autorizzazione s'intende rilasciata dopo il decorso di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, se entro tale termine il Presidente della Giunta regionale non si sia pronunciato.

L'autorizzazione può essere subordinata all'impegno di lavori di sistemazione del terreno, anche agli effetti della salvaguardia dell'ambiente, da realizzarsi durante o al termine della coltivazione ed alla prestazione di adeguate garanzie. A tal fine il proprietario del suolo è responsabile in solido con l'eventuale cessionario esercente.

Quando il proprietario non intraprenda la coltivazione della cava o della torbiera o non dia ad essa sufficiente sviluppo, il Presidente della Giunta regionale può stabilire un termine, non inferiore a novanta giorni, per l'inizio, la ripresa o la intensificazione dei lavori, informandone le Autorità di cui al precedente articolo 1.

Trascorso infruttuosamente il termine stabilito, il Presidente della Giunta regionale può dare la concessione della cava o della torbiera in conformità delle norme contenute nel Titolo II del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, in quanto applicabili.

Il valore degli impianti, dei lavori utilizzabili e del materiale estratto disponibile presso la cava o la torbiera è corrisposto agli aventi diritto. I diritti spettanti a terzi sulla cava o sulla torbiera si risolvono sulle somme assegnate a termini del comma precedente.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Trabucchi un emendamento tendente ad aggiungere alla fine del secondo comma le parole: « Fino a che il Presidente della Giunta regionale non abbia provveduto sull'istanza di autorizzazione, l'attività di ricerca o di coltivazione può legittimamente continuare ».

G A T T O . Per quanto mi riguarda, proporrei la soppressione, alla prima riga del secondo comma, dopo le parole « Per

56<sup>a</sup> SEDUTA (28 luglio 1971)

le coltivazioni in atto » delle parole « da meno di due anni ». Ritengo infatti che la verifica della validità o meno della licenza per quanto attiene ai modi di coltivazione si debba estendere a tutte le cave e le torbiere in atto. Non si può dire peraltro che ciò fermerebbe l'attività estrattiva in quanto, come è stabilito nel comma successivo, trascorso un certo termine senza che da parte del Presidente della Giunta regionale sia stata sollevata alcuna obiezione, l'autorizzazione a proseguire l'attività si intende comunque rilasciata.

Insisto quindi sull'opportunità che l'obbligo di presentare l'istanza di cui trattasi venga previsto per tutte le coltivazioni in atto alla data di pubblicazione della presente legge, in quanto non ritengo giusto che quelle coltivazioni che vengono effettuate, ad esempio, da due anni e un giorno, anche se in modo assolutamente abnorme, ne rimangano escluse.

PRESIDENTE. Se il senatore Gatto intende eliminare la differenza tra le coltivazioni in atto da meno di due anni e quelle in atto da più di due anni, considerate nell'articolo 3, dovrebbe presentare un emendamento di collegamento o un emendamento soppressivo del secondo comma dell'articolo 2, onde evitare che sia ripetuto lo stesso concetto in due articoli diversi.

TRABUCCHI. Nell'esaminare il testo al nostro esame mi ero già posto la domanda se fosse costituzionale prevedere la presentazione dell'istanza per ottenere l'autorizzazione a proseguire l'attività solo per le coltivazioni in atto da meno di due anni alla data di pubblicazione della presente legge. Comprendo perfettamente che l'esigenza di tale disposizione è stata dettata sostanzialmente dal fatto che queste ultime sono le coltivazioni che si svolgono in modo più moderno e più celere, mentre quelle in atto da più di due anni sono quelle alle quali, per così dire, la gente ormai si è abituata: ho sempre avuto dei dubbi però — ripeto sulla costituzionalità di una distinzione arbitraria di questo tipo Perchè infatti una distinzione tra le coltivazioni in atto da meno di due anni e quelle in atto da più di due anni e non una distinzione tra quelle in atto da meno di tre anni o di un anno e quelle in atto da più di tre anni o di un anno?

Ho ritenuto quindi che la questione potesse essere risolta introducendo il principio, che del resto è già contenuto nel disegno di legge n. 1739, in base al quale, fino a che il Presidente della Giunta regionale non si sia pronunciato al riguardo, l'escavazione può continuare: questo al fine di evitare che all'improvviso si paralizzi totalmente l'attività estrattiva delle cave e delle torbiere.

GATTO. Ma questo concetto è già implicito sia nell'articolo 2 che nell'articolo 3. È evidente infatti che l'esercente, nel mentre presenta l'istanza di nuova autorizzazione, può proseguire l'attività.

TRABUCCHI. È necessario però tenere presente che, trattandosi di una nuova autorizzazione, in effetti per un certo periodo, cioè per il periodo intercorrente tra il momento della presentazione dell'istanza ed il momento in cui il Presidente della Giunta regionale si pronuncia, l'esercente ne rimarrebbe privo. Comunque, ove si accettasse il principio contenuto nel comma successivo, non insisterei nella mia proposta: non è infatti pensabile che nel termine di tre mesi possano essere esaminate le situazioni di tutte le cave e le torbiere ed espressi i relativi pareri, soprattutto in considerazione del fatto che le regioni non hanno ancora istituito gli appositi uffici e le relative organizzazioni di controllo.

M I N N O C C I , relatore alla Commissione. Vorrei pregare il senatore Gatto di ritirare il suo emendamento.

PEGORARO. Il testo del disegno di legge pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento non fa distinzione tra le coltivazioni in atto da meno di due anni e quelle in atto da più di due anni. Ritengo pertanto che il testo che risulterebbe dopo l'eventuale approvazione dell'emendamento proposto dal senatore Gatto, avvicinandosi maggiormente a quello approvato dalla Camera dei depu-

56<sup>a</sup> SEDUTA (28 luglio 1971)

tati, sia da preferirsi a quello predisposto dalla Sottocommissione.

GATTO. Io sono disposto a ritirarlo: vorrei però che l'onorevole relatore mi spiegasse qual è la differenza tra gli obblighi e le disposizioni che sono previsti per le due eventualità, per l'eventualità cioè che la cava o la torbiera sia in esercizio da più di due anni e l'eventualità che la cava o la torbiera sia in esercizio da meno di due anni.

MINNOCCI, relatore alla Commissione. La Sottocommissione era del parere che fosse opportuno prevedere una distinzione tra le cave o torbiere già esistenti da lungo tempo e quelle in atto invece soltanto da due anni a questa parte in quanto riteneva (non so se a torto o a ragione) che, mentre le cave o torbiere già esistenti avevano espletato la loro attività in maniera del tutto normale, direi tradizionale, le cave o torbiere sorte in quest'ultimo periodo l'avevano espletata in una maniera che, usando un termine improprio, ma efficace, potremmo definire « di rapina ». Per questi motivi la Sottocommissione aveva dunque ritenuto opportuno introdurre una distinzione tra le une e le altre, distinzione che si era concretizzata nel dettare norme particolari per le cave o torbiere in atto da più di due anni all'articolo 3 e nel contemplare le cave o torbiere in atto da meno di due anni nell'articolo 2.

Riterrei inoltre inopportuno anche l'emendamento proposto dal senatore Trabucchi, nei confronti del quale peraltro non mi sento di esprimere parere nettamente contrario, per due ordini di motivi. In primo luogo infatti è necessario tenere presente che il testo predisposto dalla Sottocommissione prevede, per le coltivazioni in atto da meno di due anni alla data di pubblicazione della presente legge, che l'esercente è tenuto, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, a presentare istanza al Presidente della Giunta regionale per ottenere l'autorizzazione a proseguire l'attività, ma - come del resto è stato già rilevato dal senatore Gatto - non prevede certo che automaticamente nel frattempo questi debba cessare da tale attività. Ritengo anzi che chi interpretasse la disposizione in tal senso la interpreterebbe in una maniera estensiva che il legislatore non intendeva affatto prevedere.

Inoltre, il senatore Trabucchi, nel presentare il proprio emendamento, non ha tenuto conto di quanto detto nel terzo comma dell'articolo 2: « In entrambi i casi l'autorizzazione si intende rilasciata dopo il decorso di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, se entro tale termine il Presidente della Giunta regionale non si sia pronunciato ».

Mi dichiaro pertanto contrario all'emendamento proposto, che ritengo inutile: infatti, se entro novanta giorni dalla domanda il Presidente della Giunta non si è pronunciato, significa che non aveva interesse a farlo e, pertanto, che non è contrario all'attività che si intende svolgere.

PRESIDENTE. Faccio osservare che gli emendamenti proposti al secondo comma dell'articolo 2 presuppongono in ogni caso un provvedimento del Presidente della Giunta regionale, mentre il terzo comma dello stesso articolo prevede anche, decorso il termine di novanta giorni, il silenzio del Presidente.

Mi pare dunque che si voglia introdurre nel testo del provvedimento un elemento contradittorio che non ritengo opportuno.

GATTO. Rimane sempre valida la mia domanda: qual è la differenza sostanziale, diciamo, tra il regime cui sono sottoposti coloro che scavano da meno di due anni e quanti invece lo fanno da più di due anni dall'applicazione del presente provvedimento.

Se questa differenza esiste sono senz'altro disposto a ritirare il mio emendamento al secondo comma dell'articolo 2.

M I N N O C C I , relatore alla Commissione. Per chiarire questa sua perplessità, senatore Gatto, basta leggere il seguito dell'articolo 2 e, più precisamente, i commi quarto e quinto.

GATTO. Nell'articolo 3 si dice che il Presidente della Giunta regionale può emanare un provvedimento di revoca, sen-

56<sup>a</sup> SEDUTA (28 luglio 1971)

titi gli uffici e le amministrazioni competenti, per le coltivazioni in atto da più di due anni alla data di pubblicazione del provvedimento.

M I N N O C C I , relatore alla Commissione. In sostanza, senatore Gatto, mentre per le coltivazioni in atto da meno di due anni prevediamo una serie di restrizioni, per quelle in atto da più di due anni le prescrizioni stabilite sono diverse e meno rigide.

GATTO. Dopo questo chiarimento, ritiro l'emendamento da me proposto al secondo comma dell'articolo 2.

TRABUCCHI. Dichiaro anche io di ritirare l'emendamento da me suggerito al suddetto comma.

F U S I . Mi pare che si voglia introdurre una norma assurda; ci possono infatti essere cave che lavorano da 10 anni e che conducono una politica di rapina (e che con questo provvedimento avranno un certo trattamento) e cave che invece hanno aperto solo da due anni rispetto all'applicazione del presente provvedimento, e che possono essere coltivate razionalmente e verso le quali dovrebbe essere stabilito un criterio diverso.

Questa impostazione non fa che avvalorare la mia tesi che, ad ogni riga che passa, questo disegno di legge diventa più farraginoso ed incomprensibile, tanto che, al momento in cui dovrà essere applicato, ci si accorgerà che la legge del 1927 dava maggiori garanzie!

BIAGIONI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Mi dichiaro favorevole al mantenimento del testo del secondo comma dell'articolo 2 nella sua attuale formulazione; non dobbiamo dimenticare che in questo specifico settore l'autorità è demandata alla regione e l'articolo 3, del resto lo dice chiaramente.

Infine, devo confutare al senatore Fusi l'asserzione che questo provvedimento sia peggio ativo rispetto alle norme esistenti; al contrario, costituisce un notevole passo in avanti.

PRESIDENTE. Proseguendo nell'esame dell'articolo 2, comunico alla Commissione che, alla fine del quarto comma il senatore Trabucchi propone di aggiungere il seguente periodo: « Non potranno essere pretese garanzie reali oltre il vincolo sul diritto di cava o torbiera ».

T R A B U C C H I . Desidero illustrare brevemente l'emendamento proposto, che interessa una questione della quale abbiamo molto discusso in sede di Sottocommissione.

Se il quarto comma dell'articolo 2 venisse approvato senza l'aggiunta da me suggerita, non faremmo altro che avvantaggiare le grosse industrie estrattive, poichè i piccoli coltivatori, per non parlare dei subcoltivatori, non possono offrire altra garanzia reale se non quella del diritto di cava o torbiera oltre quella che deriva dai propri impianti.

Ecco quindi perchè io ritengo che una garanzia si possa anche richiedere, ma che questa non possa essere data che dal valore dell'immobile, cioè dal vincolo sul diritto di cava o torbiera, in quanto altrimenti si verrebbe ad introdurre una distinzione tra chi ha maggiori disponibilità e chi ha minori disponibilità.

MINNOCCI, relatore alla Commissione. Condivido senz'altro le preoccupazioni testè manifestate dal senatore Trabucchi: ritengo però che queste sue preoccupazioni, ove fossero recepite nel provvedimento in esame, potrebbero portare a conseguenze di notevole rilievo. Non è detto infatti che una cava di limitate dimensioni non possa portare turbamento al paesaggio: piccola o grande che sia può evidentemente arrecare danni di notevole entità. Pertanto, se venissero richieste soltanto delle garanzie che non vadano oltre il vincolo sul diritto di cava o torbiera, nel momento in cui si presentasse la necessità di operare il ripristino e la risistemazione del terreno, qualora il valore della cava o torbiera non fosse tale da compensare le spese necessarie, lo sconcio perpetrato rimarrebbe o dovrebbe provvedere lo Stato a porvi rimedio direttamente non essendo, chi lo ha effettuato, in condizioni di farlo.

56<sup>a</sup> SEDUTA (28 luglio 1971)

Questo è l'unico dubbio che io esprimo al riguardo.

PRESIDENTE. A me pare, senatore Trabucchi, che la dizione del testo in esame, che parla di « prestazione di adeguate garanzie », in realtà ne rimetta alla regione la relativa determinazione: ora, a mio avviso, è ovvio che la regione, nel farlo, terrà conto delle diverse possibilità dei singoli esercenti.

TRABUCCHI. Come l'onorevole Presidente sa, ci sono però dei grandi imprenditori i quali tendono a monopolizzare tutto il servizio sfruttando completamente il cavatore: e questo non tanto in riferimento alle cave di marmo quanto in riferimento alle cave del cosiddetto pietrisco. Pertanto, se introducessimo la richiesta di ulteriori garanzie, finiremmo con il sopprimere proprio quelle piccole attività che, almeno per quanto riguarda la mia provincia (non so cosa avviene nelle altre), sono sostanziali. Sarà compito degli organi competenti delle regioni controllare ed eventualmente arrestare l'attività dell'esercente ove questo non rispetti gli obblighi impostigli (l'autorizzazione infatti è sempre revocabile), senza la necessità di richiedere delle garanzie che vadano oltre la capacità economica del piccolo cavatore. D'altra parte, se il lavoro è piccolo, la capacità economica e quindi la garanzia saranno piccole, mentre se il lavoro è grande la capacità economica e quindi la garanzia saranno più grandi.

Eventualmente potremmo aggiungere: « Non potranno essere pretese garanzie reali oltre il vincolo sul diritto di cava o torbiera e sul macchinario installato per l'esercizio di cava »: o addirittura: « Per le ditte artigiane non potranno essere pretese garanzie reali oltre il vincolo... ».

VERONESI. Riterrei opportuno non insistere sulla differenza tra « piccoli » e « grandi » proprio in questo momento in cui il Paese sta andando in malora! Sarebbe peraltro necessario stabilire chi sono i « piccoli » e chi sono i « grandi »: cosa questa che invece nessuno è mai riuscito a stabilire!

PRESIDENTE. Per quanto mi riguarda insisto nel dire che, secondo il testo predisposto dalla Sottocommissione, che prevede la « prestazione di adeguate garanzie », sarà il Presidente della Giunta regionale a stabilire nel suo decreto quali saranno tali garanzie in relazione alla capacità economica dei singoli cavatori.

TRABUCCHI. Potremmo allora aggiungere al quarto comma, dopo le parole: « alla prestazione di adeguate garanzie », le altre: « tenendo conto anche della capacità economica dei singoli richiedenti ».

F U S I . A me pare che la materia fosse regolata in modo molto appropriato dal punto b) dell'articolo 2 del testo del disegno di legge pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento, il quale recita:

« b) le leggi regionali disciplinano la ricerca e la coltivazione delle cave e delle torbiere, prevedono e regolano i casi di mancato o insufficiente sfruttamento, i casi di revoca e i termini per l'espletamento degli adempimenti istruttori, e dettano disposizioni transitorie per le attività in atto ».

Noi vogliamo invece dettare adesso delle disposizioni precise in tutti i minimi particolari, come se le regioni fossero incapaci di provvedervi direttamente. Dichiaro quindi fin d'ora che noi siamo contrari a questo emendamento per le ragioni di principio che abbiamo espresso già all'inizio della discussione sul presente disegno di legge.

BIAGIONI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Il Governo si rimette alla Commissione. Desidero però far presente al senatore Trabucchi che, come peraltro è stato già rilevato dall'onorevole Presidente, nell'espressione « adeguate garanzie », a mio avviso, è già compreso tutto. Cioè, siamo nel caso di quando, per desiderio di voler specificare troppo, si finisce per confondere.

TRABUCCHI. Ritiro l'emendamento già da me presentato al quarto comma e ne presento un altro, nel senso di aggiungere alle parole: « adeguate garanzie » le

56<sup>a</sup> SEDUTA (28 luglio 1971)

altre: « tenuto conto della capacità economica dei singoli richiedenti ».

M I N N O C C I , relatore alla Commissione. Sono d'accordo.

BIAGIONI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. È un chiarimento non necessario, comunque d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del senatore Trabucchi, tendente ad aggiungere nel quarto comma, dopo le parole: « adeguate garanzie », le altre: « tenuto conto anche della capacità economica dei singoli richiedenti ».

(È approvato).

C'è, ora, un altro emendamento del senatore Trabucchi, il quale propone di fare dei commi quinto, sesto e settimo un articolo a parte.

T R A B U C C H I . Solo per motivi di opportunità formale, per spezzare, cioè, un articolo troppo lungo.

M I N N O C C I , relatore alla Commissione. D'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con l'emendamento testè approvato e limitato, secondo quanto proposto dal senatore Trabucchi, ai primi quattro commi.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame del nuovo articolo 3, formato dagli ultimi tre commi dell'ex articolo 2, cioè:

## Art. 3.

Quando il proprietario non intraprenda la coltivazione della cava o della torbiera o non dia ad essa sufficiente sviluppo, il Presidente della Giunta regionale può stabilire un termine, non inferiore a novanta giorni, per l'inizio, la ripresa o la intensificazione dei lavori, informandone le Autorità di cui al precedente articolo 1.

Trascorso infruttuosamente il termine stabilito, il Presidente della Giunta regionale può dare la concessione della cava o della torbiera in conformità delle norme contenute nel Titolo II del regio decreto 29 luglio 1927, n 1443, in quanto applicabili.

Il valore degli impianti, dei lavori utilizzabili e del materiale estratto disponibile presso la cava o la torbiera è corrisposto agli aventi diritto. I diritti spettanti a terzi sulla cava o sulla torbiera si risolvono sulle somme assegnate a termini del comma precedente.

Propongo di aggiungere nel primo comma di questo nuovo articolo, dopo le parole: « non dia ad essa sufficiente sviluppo » le altre: « oppure contravvenga alle norme relative alla coltivazione ».

MINNOCCI, relatore alla Commissione. D'accordo.

BIAGIONI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. D'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo da me proposto. (*E approvato*).

Metto ai voti il nuovo articolo 3 nel testo risultante dopo l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame del nuovo articolo 4, ex articolo 3:

#### Art. 4.

Per le coltivazioni in atto da più di due anni alla data di pubblicazione della presente legge l'esercente è tenuto, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, a presentare denuncia di esercizio al Presidente della Giunta regionale il quale, nei successivi sessanta giorni, può, con decreto motivato, sentiti gli Uffici e le Amministrazioni indicati nel precedente articolo 2, subordinare la prosecuzione dell'attività all'impegno di lavori di sistemazione del terreno, anche agli effetti della salvaguardia dell'ambiente, da realizzarsi durante o al

56a SEDUTA (28 luglio 1971)

termine della coltivazione, ed alla prestazione di adeguate garanzie. A tal fine il proprietario del suolo è responsabile in solido con l'eventuale cessionario esercente .

A questo articolo il senatore Trabucchi ha presentato un emendamento tendente a sopprimerlo.

TRABUCCHI. Lo ritiro: l'avevo presentato in Sottocommissione soltanto per la questione dei due anni.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 4.

(È approvato).

Vi è ora il seguente articolo 3-bis, proposto dalla Sottocommissione, che diventerebbe — se accolto — articolo 5:

« Ove gli esercenti non presentino istanza per il rilascio dell'autorizzazione o non presentino denuncia di esercizio nei termini prescritti, il Presidente della Giunta regionale può sospendere l'attività di coltivazione per fissare un termine non superiore a trenta giorni per l'adempimento degli obblighi di cui sopra. Trascorso infruttuosamente tale termine, la Giunta regionale adotta i provvedimenti opportuni nell'interesse pubblico ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Il senatore Trabucchi propone a questo punto di aggiungere i seguenti articoli aggiuntivi 3-ter e 3-quater che, se approvati, diventerebbero rispettivamente articolo 6 e articolo 7:

#### Art. 3-ter.

« Qualora non venga concessa l'autorizzazione alla continuazione della coltivazione comunque in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, l'imprenditore della coltivazione avrà diritto al rimborso delle spese effettuate per l'apertura della cava o torbiera e per le installazioni in atto nonchè per le spese di ripristino del terreno, qualora

venga ordinato. L'indennizzo sarà a carico del Governo regionale e sarà liquidato provvisoriamente dall'ufficio regionale delle miniere, salvo ricorso all'autorità giudiziaria ».

## Art. 3-quater.

« L'autorizzazione ad aprire la cava o torbiera e quella a continuare l'attività di coltivazione è soggetta ad imposta di concessione governativa nella seguente misura: per il primo anno lire 500 mila; per gli anni successivi ogni anno lire 100 mila ».

TRABUCCHI. Spiego il motivo della mia proposta. La situazione che si determina con la nuova legge si inserisce in quella provocata dalla legge del 1929, la quale aveva stabilito che il diritto di cava fosse lasciato al proprietario. Oggi noi ci troviamo di fronte a una legge la quale subordina la continuazione di questo diritto ad una autorizzazione. Nell'ipotesi che l'autorizzazione non sia concessa, evidentemente si interrompe improvvisamente, sia pure per esigenze pubbliche, un'attività che aveva implicato dei costi anche rilevanti. Allora, secondo me, dobbiamo rimborsare al gestore dell'impianto il danno emergente. Ci si chiederà: con quali soldi? L'articolo successivo giustamente stabilisce un diritto di concessione governativa — che poi deve essere inteso regionale - su tutte le cave. E così facendo crea anche il modo di far fronte ad eventuali indennizzi.

Qualcuno ha fatto osservare che quando furono chiuse le miniere di metano non fu corrisposto alcun indennizzo. Faccio rilevare che si trattava, in quel caso, di concessione di ricerca non di esercizio di proprietà come nel caso delle cave. Ritengo, quindi, che sia opportuno stabilire una norma per i rimborsi, anche perchè, diversamente, chiunque sollevasse domani una questione simile, anche sotto l'aspetto costituzionale, avrebbe senz'altro piena soddisfazione.

PRESIDENTE. Vorrei far osservare due cose. Anzitutto che quello dell'autorizzazione è un istituto previsto da sempre nell'ordinamento giuridico italiano, mentre quello del danno emergente sarebbe completamente nuovo.

56<sup>a</sup> SEDUTA (28 luglio 1971)

TRABUCCHI. Il fatto è che introduciamo l'istituto dell'autorizzazione in un campo in cui non aveva mai figurato.

PRESIDENTE. Comunque, non ritengo che, nel momento in cui si introducono delle norme sull'autorizzazione si possa fare altrettanto per quel che concerne il risarcimento del danno emergente, soprattutto se si pone tale risarcimento a carico delle regioni.

Intanto dovremmo chiedere il parere della Commissione consultiva per le questioni regionali. In secondo luogo non mi sembra che il contenuto dell'emendamento sia accettabile, poichè in base ad esso la somma da sborsare sarebbe la stessa per tutti, sia che si tratti di una cava modesta sia che si tratti di impianti di grandi dimensioni; il che è veramente eccessivo e mi procura serie perplessità.

MINNOCCI, relatore alla Commissione. Debbo anch'io esprimere le più vive perplessità in merito ai due articoli aggiuntivi proposti dal collega Trabucchi; soprattutto il secondo mi sembra piuttosto iniquo. non tanto per l'entità della somma, che non sarebbe neanche troppo alta, quanto per il fatto che essa sarebbe la stessa per tutti, sia per chi cava marmo pregiato, sia per chi cava del brecciame; e continuerebbe ad essere la stessa per tutti anche negli anni successivi. Quanto al primo, esso comporta una copertura finanziaria adeguata, che non potrebbe essere data dall'articolo 3-quater non esistendo la garanzia che il ricavato dalla somma stabilita sia sufficiente ad indennizzare chi è costretto a cessare la propria at-

Ciò che dà poi luogo alle maggiori preoccupazioni è l'attribuzione alle regioni del pagamento della suddetta indennità. Noi legiferiamo e le amministrazioni regionali dovrebbero pagare? Deve essere semmai lo Stato a pagare, non le regioni.

TRABUCCHI. Quella dell'indennizzo è per me una questione fondamentale.

NOÈ. Il problema sussiste e non possiamo ignorarlo col respingere l'emendamento,

poichè non è possibile — direi che non è serio — spogliare dei suoi impianti chi per essi ha investito del danaro, ha chiesto una concessione e così via, senza offrirgli un corrispettivo. Pertanto una soluzione, anche se per il momento non so quale, bisogna trovarla.

F U S I . Con gli emendamenti presentati, è il caso di dirlo, si tocca il fondo della questione. Non solo, infatti, non si dà alle regioni ciò che spetta loro in base all'articolo 117 della Costituzione ma addirittura, se tale emendamento fosse accolto, esse sarebbero costrette ad un esborso non indifferente.

Noi siamo quindi nettamente contrari a tutti gli emendamenti, per ragioni di principio e perchè ci sembra rasentino l'assurdo.

B I A G J O N I , sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Non possiamo accettare gli emendamenti del senatore Trabucchi, per tutte le ragioni che sono state esposte, non ultima quella testè illustrata dal senatore Fusi: con essi, infatti, introdurremmo dei princìpi che non possono essere recepiti nel provvedimento. Se esso sarà manchevole in qualcosa, potranno provvedere in qualche modo gli istituti regionali; ma che si debba fissare per legge che, se una cava viene chiusa, debbono essere rimborsati al proprietario tutti i ferrivecchi in essa contenuti non mi sembra ammissibile.

V E R O N E S I . Desidero annunciare la mia astensione dal voto, non ritenendo soddisfacenti le motivazioni espresse dal rappresentante del Governo Il problema trattato nell'articolo aggiuntivo 3-ter è di fondo ed investe una questione di principio: ora, quando si trattano questioni di principio, sia che riguardino dei ferrivecchi sia che riguardino macchinari nuovissimi il problema è sempre uguale; l'onorevole Sottosegretario di Stato ha minimizzato la situazione sostenendo appunto che si tratta di impianti di poco conto, ed io, ripeto, non posso accettare tale impostazione.

Comprendo che si tratta di questioni molto difficili da risolvere, implicanti anche il problema dei collegamenti tra Stato e regioni; ma questo è proprio un argomento che

56<sup>a</sup> SEDUTA (28 luglio 1971)

si sarebbe dovuto approfondire da parte del Governo.

NOÈ. Mi asterrò anch'io dalla votazione, per i motivi prima esposti. Il problema, a mio avviso, non è stato sufficientemente sviscerato, per cui l'applicazione della legge darà luogo a gravi ingiustizie.

COLLEONI. Mi sembra che il problema sollevato dal collega Trabucchi esista, ma che non sia possibile predisporre, in un provvedimento di legge di questo tipo, il comportamento ed il funzionamento degli organi regionali. In una legge « cornice » si danno indicazioni di larga massima: sarà poi la situazione di fatto, *in loco*, a mettere in evidenza situazioni che potranno essere eventualmente riproposte al Parlamento nazionale. Oltretutto, se così non fosse, sarebbe inutile che la regione emani delle sue leggi perchè il Parlamento nazionale provvederebbe per ogni esigenza.

Il collega Trabucchi ha sottolineato l'argomento: la questione esiste ed eventualmente la prenderemo in esame in un secondo tempo; per ora potrebbe non insistere, accettando la posizione del Governo e del relatore.

T R A B U C C H I In questo spirito ritiro entrambi gli articoli aggiuntivi.

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame dell'articolo 4 vorrei sapere dal relatore se insiste nella sua proposta di inversione dell'ordine del giorno.

P E G O R A R O . Si può discutere su questa proposta?

PRESIDENTE. Certamente.

M I N N O C C I , relatore alla Commissione. Signor Presidente, giunti a questo punto del dibattito e nella fiducia di poter rapidamente approvare tanto il disegno di legge in titolo che quello n. 1739, se i colleghi sono d'accordo, mi limiterei a proporre l'emendamento già preannunciato al secondo comma dell'articolo 4 del testo della Sottocommissione, tendente ad aggiungere le parole: « nonchè ogni altra disposizione legislativa

successiva attinente alla materia delle cave e delle torbiere ».

Se, ripeto, nella seduta di domani porteremo a compimento anche l'iter legislativo del provvedimento riguardante le attività estrattive nel territorio dei Colli Euganei approvandolo nel testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento saremo comunque salvaguardati, circa la sua futura applicazione, dall'aggiunta da me proposta all'articolo 4 del disegno di legge in esame.

P E G O R A R O . Concordo pienamente con il senatore Minnocci.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo senz'altro all'esame dell'articolo 4 il quale, in seguito alle modificazioni accolte dalla Commissione, diventa articolo 6; ne do lettura:

#### Art. 6.

Sono applicabili in ogni caso alle cave e alle torbiere le disposizioni degli articoli 29, 31 e 32 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

Sono soppressi l'articolo 45 e l'ultimo comma dell'articolo 64 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

B J A G I O N I , sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Proporrei una diversa formulazione dell'emendamento sostitutivo del secondo commo suggerito dal senatore Minnocci che, pure se identica nella sostanza, mi sembra più accurata nella dizione.

In definitiva, l'ultimo comma dell'articolo in esame dovrebbe essere sostituito con il seguente: « Sono soppressi l'articolo 45 e l'ultimo comma dell'articolo 64 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, nonchè ogni altra disposizione di legge che preveda una disciplina speciale in materia di cave e torbiere per determinate zone del territorio nazionale ».

M I N N O C C I , relatore alla Commissione. Accedo senz'altro a questa nuova formulazione dell'emendamento.

56<sup>a</sup> SEDUTA (28 luglio 1971)

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Minnocci e riformulato dal rappresentante del Governo sostitutivo dell'ultimo comma dell'articolo 4.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 4, ora articolo 6, quale risulta con la modificazione testè approvata.

(È approvato).

Faccio presente che il senatore Trabucchi propone l'aggiunta di un nuovo articolo 4-bis che, se approvato, diventerebbe articolo 7, così formulato:

« I contratti di locazione o di concessione di diritto di ricerca o di coltivazione di cava o torbiera non saranno efficaci se non dopo che l'Ufficio regionale delle miniere abbia espresso parere favorevole sulle condizioni di concessione o di affitto in relazione alla necessità di opere da farsi a difesa del suolo e dell'ambiente, sulle misure a difesa della salute o della incolumità dei lavoratori e sull'equità del canone ».

TRABUCCHI. Poche parole per illustrare questa mia proposta.

Accade di sovente che i proprietari di cave o torbiere ne affidino la ricerca o la coltivazione a lavoratori che impiegano tutte le proprie energie in questo lavoro e che spesso non hanno altri mezzi di sussistenza.

È evidente che se il canone che queste persone devono pagare è eccessivamente alto (ho sentito parlare di canoni pari al 12 per cento del ricavato) si cerca di trarre un utile evitando di prendere le misure necessarie per la difesa della salute e della incolumità dei lavoratori delle cave o torbiere, nonchè quelle misure a difesa del suolo e dell'ambiente che tanto ci preoccupano in questo momento.

Vi è dunque, a mio avviso, la necessità di introdurre un controllo per questi contratti di affidamento del lavoro di escavazione, controllo che non può essere esercitato in altro modo che sotto forma di approvazione da parte dell'Ufficio regionale delle miniere; devono cioe essere imposti canoni equi e coloro che ricercano o coltivano cave o tor-

biere devono osservare determinate regole a salvaguardia del suolo e dell'incolumità e salute dei lavoratori.

Queste le ragioni per cui, ripeto, norme che sembrerebbero estranee alla materia del disegno di legge in esame sono invece necessarie; sono proprio esse, infatti, che costituiscono la vera garanzia che, in futuro, questo provvedimento possa essere giustamente applicato.

PRESIDENTE. Mi domando se, in una norma di legge, possiamo far riferimento ad un Ufficio regionale delle miniere che, allo stato attuale, non esiste.

Verrà certamente istituito ad opera delle Regioni ma, attualmente, esistono solo i distretti minerari provinciali.

F U S I . Parlerei di ufficio minerario territorialmente competente.

Attualmente, si tratterà di quello distrettuale e, in futuro, di quello regionale.

PRESIDENTE. Il testo dell'emendamento sarà comunque modificato in tal senso.

MINNOCCI, relatore alla Commissione. Ancora una volta mi trovo d'accordo con il senatore Trabucchi sulle preoccupazioni che lo hanno indotto a presentare i suoi emendamenti: non mi trovo però d'accordo poi sul modo in cui gli emendamenti sono stati in concreto formulati.

Per quanto si riferisce in particolare alla prima parte dell'articolo aggiuntivo in esame, proposto dal senatore Trabucchi, vorrei osservare che, a mio parere, attribuire le competenze di cui trattasi agli Uffici regionali delle miniere o ad altri enti che potremo in seguito meglio individuare significa diminuire la competenza in materia delle regioni. In altri termini, poichè, mentre le miniere sono attribuite alla competenza dello Stato, le cave e le torbiere sono attribuite dalla Costituzione alla competenza delle regioni, se sulle questioni inerenti a queste ultime qualcuno si deve pronunciare questo qualcuno dovrebbe essere, a mio avviso, non un organo statale bensì la regione che - ripeto ha la competenza primaria in materia, attri-

56<sup>a</sup> SEDUTA (28 luglio 1971)

buitale dalla Costituzione. Pertanto, chiederei eventualmente al senatore Trabucchi di modificare il testo dell'articolo aggiuntivo proposto nel senso di demandare le giuste esigenze da esso prospettate, per quanto riguarda il loro rispetto, alla regione. Suggenirei al riguardo di adottare l'espressione « agli organi competenti della regione »: ogni regione infatti creerà ovviamente un ufficio apposito che si interessi di questa materia.

Per quanto si riferisce poi alla questione relativa all'equità del canone debbo dire che anche io ho le stesse preoccupazioni manifestate dal senatore Trabucchi: mi sembra però improprio parlare di un canone senza fare riferimento a determinati parametri. Altrimenti, infatti, in base a quali precisi elementi di giudizio si può definire equo un canone? Inoltre, se noi attribuiremo i compiti di cui sopra, compreso quello della determinazione dell'equità del canone, alle regioni, potremo trovarci — e indubbiamente sarebbe una cosa spiacevole trattandosi di una legge-quadro — di fronte ad una regione che attribuisce all'equità del canone certi suoi parametri e ad un'altra regione che gliene attribuisce altri del tutto diversi. Si avrebbe cioè una disparità di trattamento, che non mi sembra assolutamente ammissibile.

D'altra parte, vorrei far notare al senatore Trabucchi che, sempre in ordine all'equità del canone, sono state già da noi approvate alcune disposizioni del presente disegno di legge che valgono a stabilire una certa equità del canone. Ove infatti un proprietario voglia cedere il suo terreno, per lo sfruttamento attraverso l'installazione di una cava o di una torbiera, ad un canone molto elevato, tale da non consentirgli di trovare persone cui interessi, mantiene sì la disponibilità del suolo, ma gli organi competenti potranno intervenire ed attribuire lo sfruttamento ad altri a determinate condizioni. Ecco quindi che una specie di canone è stato già previsto dal provvedimento in esame.

In definitiva, quindi, dichiaro di non essere contrario all'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Trabucchi: a mia volta però propongo formalmente che le parole « l'Ufficio regionale delle miniere » vengano sostituite dalle altre « i competenti uffici del-

le regioni » e che venga soppresso ogni riferimento all'equità del canone in quanto mi pare che il disegno di legge già provveda in qualche maniera ad evitare speculazioni al riguardo. Comunque se il senatore Trabucchi insiste e la Commissione è d'accordo, potremmo pure mantenerlo facendo però, in tal caso, riferimento a dei dati precisi che impediscano la possibilità di comportamenti diversi da regione a regione.

TRABUCCHI. Accetto la sostituzione della dizione « l'Ufficio regionale delle miniere » con l'altra « i competenti uffici delle regioni », che ritengo senz'altro più esatta. mentre per quanto riguarda l'equità del canone desidero rilevare che - come tutti coloro che vengono da regioni in cui più diffuse sono le cave e le torbiere sanno - il più delle volte è proprio l'esosità del proprietario che costringe il lavoratore ad effettuare, per così dire, uno scavo di rapina. Spesso infatti vengono richieste somme tali o percentuali tali che il piccolo cavatore non riesce a farvi fronte se non superando talvolta i limiti di sicurezza per sè e per i suoi lavoratori, che spesso non sono neppure assicurati, o addirittura rischiando anche la vita: pertanto, è inutile secondo me prevedere una serie di obblighi e di disposizioni per la sicurezza dei lavoratori quando il più delle volte la loro osservanza diventa necessariamente un fatto puramente formale in quanto altrimenti il cavatore non riesce più a far quadrare i conti. Bisogna quindi far sì che, invece, i conti quadrino. Inoltre, ho ritenuto di non prevedere alcuna misura di correlazione per quanto riguarda l'equità del canone per il fatto che — come è noto — i canoni sono diversi da zona a zona: vi sono infatti canoni fissati a quantità di materiale; vi sono canoni fissati in relazione al numero dei cavatori e quindi alla domanda e alla offerta di cave e di manodopera; vi sono canoni fissati da enti morali in modo abbastanza equo; vi sono infine canoni fissati da enti morali con tradizioni antichissime, come quelli senesi, che sono alle volte oltremodo esosi. Ritengo quindi che la remissione ad un concetto di equità e ad una valutazione

56<sup>a</sup> SEDUTA (28 luglio 1971)

caso per caso sia una norma abbastanza equilibrata.

PRESIDENTE. Tenuto conto della discussione che si è svolta, io ritengo che l'articolo aggiuntivo in esame dovrebbe essere comunque formulato in modo più adeguato nel senso di delegare alle regioni la competenza relativa all'esame circa l'efficacia dei contratti di locazione. Proporrei quindi di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge a domani mattina al fine appunto di consentire una formulazione giuridica più corretta dell'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Trabucchi.

M I N N O C C I , relatore alla Commissione. Si potrebbero aggiungere, alla fine di tale articolo, le parole « stabilito in rapporto alla prevedibile resa della cava o torbiera ».

BIAGIONI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Desidero ribadire quanto ho già avuto modo di dire in precedenza. A mio parere, cioè, non bisogna dimenticare che si tratta di materia di competenza delle regioni: ebbene, ritenete veramente che queste non abbiano la capacità di provvedervi e che possano essere anche più rigide al riguardo di quanto potremmo essere noi?

TRABUCCHI. Si tratta di disposizioni che dobbiamo stabilire noi dato che rientrano nell'ambito del codice civile.

PRESIDENTE. L'osservazione del senatore Trabucchi è giusta. Il problema, secondo me, è di dire, in collegamento con l'articolo 1, che le leggi regionali dovranno ispirarsi a determinati principi, uno dei quali è appunto questo. È necessaria quindi, a mio parere, una nuova ed integrale formulazione dell'articolo aggiuntivo.

Quindi occorre riformulare questo articolo, collegandolo con l'articolo 1. Cioè, occorre meditarci un po' su. Ecco perchè pensavo di rinviare la discussione a domattina. Sarà questione di minuti l'approvazione, visto che siamo tutti d'accordo. Il fatto è che, così formulato, l'articolo non mi soddisfa soprattutto sotto il profilo giuridico. Perchè: o stabiliamo noi la norma e allora non la deleghiamo più alla regione; oppure, se vogliamo demandarla alla regione, dobbiamo limitarci a fissare i principi generali ai quali la regione stessa deve attenersi.

M I N N O C C I , relatore alla Commissione. Si potrebbe formulare l'articolo in questa maniera: « Le leggi regionali stabiliscono le modalità di efficacia dei contratti di locazione o di concessione del diritto di ricerca e di coltivazione di cava o di torbiera tenendo conto delle condizioni di concessione e di affitto in relazione alla necessità delle opere da eseguirsi ».

PRESIDENTE . Allora sì, perchè sarà la regione a stabilire quale organo — la Giunta, l'Ufficio minerario o così via — è competente a deliberare.

TRABUCCHI. Potremmo precisare che con leggi regionali si ha facoltà di autonizzare l'esercizio di ricerca o coltivazione anche da parte di chi non è proprietario.

PRESIDENTE. Siamo tutti d'accordo sui principi, si tratta di studiare la formulazione migliore. Prendiamoci, perciò, il tempo necessario oggi pomeriggio e poi domattina vareremo il provvedimento con molta rapidità.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 13.